

Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati Nota a commento del decreto per l'istituzione

La costituzione del nuovo Ufficio è orientata ad offrire un punto di ascolto e di parziale accompagnamento ai fedeli che incorrono nell'esperienza della separazione coniugale e intende favorire, laddove se ne danno le condizioni, l'accesso ai percorsi canonici per lo scioglimento del matrimonio o per la dichiarazione di nullità (secondo quanto auspicato nella *Relatio Synodi* al n. 48), restando impregiudicata la questione complessiva della valutazione della situazione del fedele divorziato risposato (oggetto anch'essa di approfondimento nel Sinodo in corso).

Il punto di riferimento normativo per l'istituzione del nuovo Ufficio è il n. 113 dell'istruzione *Dignitas connubii*, sulle cause di nullità matrimoniali, dove al § 1 si prevede la costituzione di un Ufficio in cui ogni fedele «possa ottenere liberamente e sollecitamente un consiglio sulla possibilità di introdurre la causa di nullità di matrimonio e, se ciò risulta possibile, sul modo con cui si deve procedere». Tale compito trova riscontro nella realtà dei patroni stabili (la cui costituzione è agevolata in Italia dalle norme amministrative stabilite dalla CEI), che però rivestono una competenza ben più ampia, potendo svolgere il ruolo di avvocati e procuratori per le parti che dovessero sceglierli per tale incarico (can. 1490; *Dignitas connubii*, art. 113, §§ 3-4). L'Ufficio in questione inoltre non è costituito presso il Tribunale (come l'ufficio di cui tratta *Dignitas connubii*) ma dipende direttamente dalla responsabilità del Vescovo.

Il nuovo Ufficio prende avvio con la disponibilità di tre incaricati, uno dei quali con la qualifica di Responsabile. Gli incaricati potranno fare riferimento anche a una rete di collaboratori esterni, progressivamente individuata (tra i competenti in diverse discipline, a partire dalla psicologia, scelti tra quanti sono collegati ai consultori familiari cattolici o al Tribunale ecclesiastico). Dall'esperienza potrà emergere l'opportunità o meno di coinvolgere nel progetto altri incaricati.

Sono previste diverse sedi operative dell'Ufficio (secondo l'indicazione della cost. 423, § 3-4 del Sinodo diocesano 47°, in cui si prevede che «in ogni zona pastorale si predisponga [anche] un qualificato servizio di consulenza per verificare la possibilità di avvio di una eventuale causa di nullità matrimoniale») al fine di rendere il più capillare possibile il suo servizio, che sarà comunque gratuito. Inizialmente tali sedi sono individuate nelle città di Milano, Varese e Lecco.

L'Ufficio si tipizza rispetto ad altre realtà già esistenti per tre elementi principali:

1) Si riferisce direttamente al Vescovo (come gli altri Uffici di Curia) ed è quindi espressione della sua cura verso tutti i fedeli, in qualsiasi condizione essi si trovino (cf can. 383, § 1).

2) L'Ufficio ha una spiccata sensibilità pastorale e pertanto l'ascolto dei fedeli separati, sebbene orientato alla verifica della possibilità di una dichiarazione di nullità o dello scioglimento canonico (per inconsumazione o per una delle diverse forme del *favor fidei*), comprende anche l'aiuto ai fedeli per una rilettura della loro situazione alla luce dell'insegnamento cristiano. In questo senso, quando ne ricorrono le condizioni, l'Ufficio può rinviare a un consultorio perché ravvisa la possibilità di una riconciliazione (se fosse il caso, indicando anche la necessità della convalida del matrimonio¹) o può invitare la coppia a prendere atto della sua condizione di separazione, esortandola a viverla in modo conforme all'insegnamento della Chiesa (cann. 1151-1155; si possono richiamare anche le condizioni che rendono

¹ La redazione del richiesto atto canonico (per *sanatio in radice* o convalidazione semplice) resta di competenza del Servizio per la disciplina dei Sacramenti.

moralmente accettabile anche il ricorso al divorzio: *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2383), secondo lo stile di misericordia e reciproco perdono richiesto dalla legge evangelica. In quest'ultimo caso l'Ufficio può anche promuovere la formalizzazione della separazione in presenza di vincolo, con decreto canonico dell'Ordinario² (can. 1692).

3) Nel rapporto con l'eventuale causa di nullità o della procedura di scioglimento il compito ordinario dell'Ufficio non è quello di accompagnare il fedele durante lo sviluppo del percorso giuridico ma di consegnare al fedele una lettura accurata della sua situazione, con una presentazione chiara e competente del senso della procedura canonica (che aiuti il fedele ad affrontare il processo canonico, consapevole del senso di questa esperienza) e avendo individuato tutti gli elementi propri per la presentazione del libello (perlopiù giungendo alla redazione dello stesso), individuando anche la sede competente cui rivolgersi³. Per il prosieguo della causa il fedele potrà agire da solo (così è già previsto nel caso delle procedure di scioglimento ed è possibile anche nelle cause di nullità) e sarà ovviamente sempre una sua facoltà il riferirsi a un patrono stabile o a un avvocato di sua fiducia.

L'Ufficio si propone di collaborare strettamente con i Consultori familiari cattolici, offrendo una competenza specifica che difficilmente i singoli consultori riescono ad esprimere e usufruendo a sua volta delle numerose e qualificate competenze disponibili presso i consultori stessi.

Il Cancelliere arcivescovile
Mons. **Marino Mosconi**

² In Italia il decreto generale della CEI riconosce la competenza in materia di separazione agli organi dello Stato, il che tuttavia non esclude la legittimità del ricorso al decreto canonico quando si tratti di un matrimonio solo canonico o quando sussistano "ragioni di coscienza".

³ In diocesi di Milano il riferimento sarà al Tribunale ecclesiastico regionale lombardo. Per i casi di scioglimento per privilegio paolino il Servizio per la disciplina dei Sacramenti.